



newsletter polizia locale emilia-romagna

n. 3, agosto 2019

Linee di indirizzo sui protocolli ASO e TSO

Dopo quasi due anni di lavoro specifico sul tema, si sta avviando ad approvazione la Direttiva prevista dall'art. 12 comma 3 della L.R. 24/2003 come modificato dalla L.R. 13/2018. In questo periodo si sono svolti la formazione specifica per gli addetti di PL, la formazione congiunta PL/sanitari dei Dipartimenti di salute mentale, nonché i lavori del gruppo congiunto che ha predisposto la proposta di Linee di indirizzo poi sottoposta al processo di analisi ed affinamento da parte di Comitato Tecnico di Polizia Locale e Sindacati.



Fondo per gli oneri di difesa per la PL

Anche la Direttiva inerente le modalità di accesso e gestione del Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, di cui all'art. 15 bis della L.R. 24/2003, ha iniziato la sua fase finale dell'iter di approvazione. A tale Fondo potranno accedere gli Enti Locali che non hanno attivato



specifiche polizze e che debbono sostenere oneri per la difesa legale di propri addetti di PL per fatti connessi al servizio.

Il corso-concorso unico regionale

Continua l'intenso lavoro di predisposizione del primo corso concorso unico regionale per agenti di PL. Già dopo l'estate si prevede di perfezionare le convenzioni con cui gli Enti Locali, che vorranno aderire, dovranno sottoscrivere per delegare alla Regione tale attività ed attingere alla graduatoria finale. Entro il 2019 verrà anche bandito il concorso. Il corso, che assolverà anche alla funzione di prima formazione obbligatoria, si svolgerà a partire dai primi mesi del nuovo anno. Infine, con la conclusione delle prove finali, la graduatoria sarà disponibile verso la metà del 2020.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CONCORSI ed ESAMI

Ricorda!

Uniforme di rappresentanza. La DGR 950/2011, dando attuazione all'art. 19 della L.R. 24/2003 individua l'uniforme da utilizzare per i servizi di cerimonia, rappresentanza e di scorta al gonfalone. In particolare, vista l'importanza simbolica ed in termini di visibilità di questi momenti, i capi sono definiti all'art. 5 dell'allegato A per quanto riguarda gli appartenenti ai comandi di PL dei Comuni e delle Unioni di Comuni e all'art. 5 dell'allegato B per le PL delle Province e della Città Metropolitana. **Questi articoli non sono né derogabili né interpretabili a seconda della percezione contingente degli interessati.** [Vai alla Direttiva](#)



Area Polizia locale
Regione Emilia-Romagna
Viale A. Moro 52 - 40127 Bologna



poliziale@regione.emilia-romagna.it



[@PolizialeER](https://twitter.com/PolizialeER)



t.me/polizialeER



autonomie.regione.emilia-romagna.it/polizia-locale



051 5273302-3356.

Bodycam e polizia locale

di Alberto Sola

Area Polizia Locale - RER



Nuova moda o strumento imprescindibile? È sicuramente un oggetto che sta attirando molte attenzioni da parte dei comandi di polizia

locale, dopo che in vari paesi esteri è divenuto un elemento della normale dotazione. Vista la sua semplicità di utilizzo e di porto, nonché la flessibilità di impiego, sono nati vari dubbi rispetto al suo inquadramento dal punto di vista normativo, anche data la tradizionale complessità del nostro sistema.

Innanzitutto, rileviamo come in Italia non vi siano posizioni univoche e, trattandosi ancora di soluzioni principalmente sperimentali, vi sono alcune problematiche insorgenti che trovano risposte differenziate.



I temi più significati riguardano l'inquadramento dello strumento e le ricadute che questo comporta in termini di privacy.

Circa l'inquadramento dello strumento due sono le posizioni:

- a) strumento di autotutela degli addetti attivabile in situazioni in cui occorra meglio

- b) strumento di videoregistrazione ambientale di quanto accade attorno al poliziotto dotato di tale strumento.

A questa dicotomia si aggiunge la posizione del Garante della privacy che ad oggi ha fornito un parere relativamente ad un quesito rispetto all'utilizzo delle bodycam in abito di pubblica sicurezza durante manifestazioni ed eventi da parte della polizia di stato ed un parere rispetto all'impiego di queste telecamere da parte di addetti al controllo dei titoli di viaggio su mezzi pubblici.

Combinando l'inquadramento dello strumento con le problematiche relative alla privacy rileviamo 3 possibili interpretazioni seguite:

1. Utilizzo non consentito: analizzando i pareri del Garante della Privacy, si esclude la possibilità di impiego di questi strumenti non riscontrando nella polizia locale ufficiali di pubblica sicurezza che possano individuare i momenti di loro attivazione e spegnimento;
2. Bodycam quali strumenti di videosorveglianza: lo strumento viene normato nell'ambito del regolamento della videosorveglianza disciplinandone l'impiego come declinazione delle tipologie di sistemi di videosorveglianza attivabili ed inoltre vengono disciplinate le situazioni specifiche e le modalità di utilizzo, nonché la gestione delle immagini riprese o all'interno del regolamento o con atto organizzativo del comando;
3. Bodycam quali strumenti di autotutela: sono previste all'interno del regolamento di polizia locale tra gli strumenti di autotutela utilizzabili dagli addetti e successivamente, o all'interno del regolamento o con atto organizzativo del comando, è dettagliata la casistica di effettivo impiego e gestione delle immagini. Tali situazioni sono ricollegate alla messa in sicurezza dell'addetto e quindi alla videoripresa di situazioni che possano condurre alla

repressione di reati. In questo caso le videoriprese seguiranno le regole tipiche del diritto processuale penale.

Evidentemente la scelta della prevalenza di una delle due caratteristiche rispetto ad uno strumento che salva ed archivia le immagini riprese nel momento in cui l'addetto rileva le condizioni per attivarlo, porta ad aderire ad una delle 3 casistiche più frequenti sopra riportate.

Fondamentali, per effettuare questa scelta, saranno le motivazioni che hanno condotto il comando a dotarsi di tale strumento.



Di queste, a parere dello scrivente, la terza soluzione appare quella più aderente alle reali necessità e concretezza di quelli che sono i presupposti per cui un comando di polizia locale si dota di questi strumenti. Difficilmente si può ipotizzare che un comando fornisca i propri addetti di videocamere per riprendere tutto ciò che accade attorno a loro ed archivi tali immagini per un tempo definito e per un eventuale utilizzo a posteriori, cioè seguendo i presupposti che precedono l'implementazione di un sistema di videosorveglianza e gli esiti che ne costituiscono il risultato. Più frequentemente la dotazione è funzionale a registrare quei momenti in cui situazioni particolari portino alla degenerazione dei rapporti tra cittadini o tra cittadini ed operatori ed il supporto video sia propedeutico a documentare fatti che saranno probabilmente ricondotti nell'ambito dell'applicazione del diritto penale. A questo punto, occorre che le immagini siano trattate come appunto prevede l'acquisizione di fonti di prova in ambito giudiziario. Ne consegue che non vi saranno generici e precostituiti archivi di immagini a cui

attingere in caso di bisogno, ma singoli episodi ripresi che faranno da corollario documentale a notizie di reato o relazioni di servizio.

Per sostenere questa visione e per non travalicare gli stretti confini che questa scelta comporta è utile non



solo recepire all'interno del regolamento di polizia locale la dotazione di questi strumenti e definirne l'inquadramento, ma anche disciplinarne l'utilizzo, stabilire le regole di ingaggio che l'addetto dovrà rispettare per evitare di trasformare uno strumento di autotutela e documentazione di fatti reato in un sistema mobile di videosorveglianza.

Infine, oltre alla complessità del tema delle riprese nei luoghi della privata dimora, mi preme evidenziare l'ulteriore difficoltà insorgente nell'utilizzare sistemi di videoripresa in ambito di esecuzione di ASO/TSO, anche qualora ci si collochi nella "terza via", dato che in quel contesto ci si sta muovendo in ambito di ripresa di interventi medici e conseguente trattazione di "dati sensibili". Essendo coinvolto congiuntamente alla polizia locale un altro soggetto specificamente individuato dalla norma che ha competenza nella gestione di questi interventi, ritengo sia necessario un preventivo accordo con l'Azienda sanitaria competente, al fine di definire le ulteriori e verosimilmente più specifiche regole di ingaggio dello strumento e la gestione delle immagini eventualmente acquisite per documentare specifiche situazioni eccezionali, così da rispettare tutte le necessità e i doveri posti in capo ai vari soggetti coinvolti.

”



polizialocale@regione.emilia-romagna.it



[@PolizialocaleER](https://twitter.com/PolizialocaleER)



t.me/polizialocaleER